

**Presidente.** Comunico alla Camera il risultato della votazione nominale sull'ordine del giorno Imbriani:

Votanti . . . . .	199
Risposero <i>no</i> . . . . .	169
Risposero <i>sì</i> . . . . .	24
Si astennero . . . . .	6

(*La Camera respinge l'ordine del giorno Imbriani*).

Pongo ora a partito il capitolo 39 che era rimasto sospeso.

(*È approvato*).

Pongo a partito lo stanziamento complessivo in lire 263,147,560.

(*È approvato*).

Ora si dovrebbe approvare l'articolo unico del disegno di legge.

Prima però do facoltà di parlare all'onorevole Fortis che l'ha chiesta per fatto personale.

**Fortis.** Il fatto personale che mi dà diritto a parlare deriva da un apprezzamento del ministro della guerra intorno ad una mia relazione concernente l'istituzione del tiro a segno; apprezzamento che durante la discussione del bilancio della guerra il ministro manifestò rispondendo ad alcune osservazioni dell'onorevole Socci sul passaggio del tiro a segno alla dipendenza del Ministero della guerra.

Dal resoconto sommario della seduta cui accenno si rileva che il ministro della guerra disse essersi egli persuaso della convenienza di rimettere il tiro a segno alla dipendenza del Ministero della guerra, anche per quello che ne avevo detto io in una relazione presentata al ministro dell'interno.

È naturale che, col mio silenzio, io non debba avvalorare la strana idea che colle mie parole possa essere giustificato un provvedimento che ho sempre combattuto. Evidentemente il ministro della guerra mi attribuiva o un pentimento o una contraddizione; ed io non sono disposto ad ammettere nè l'una cosa nè l'altra.

L'apprezzamento del ministro della guerra è assolutamente erroneo. Io non so comprendere come egli, dalle parole di quella mia relazione (parole che lesse alla Camera) abbia potuto desumere una ragione qualsiasi di far

dipendere l'istituzione del tiro a segno dal Ministero della guerra anzichè dal Ministero dell'interno. Quelle parole sono le parole stesse con cui la legge del 1882, all'articolo 1, definisce lo scopo dell'istituzione. Sono queste:

« È istituito nel Regno il Tiro a segno nazionale allo scopo di preparare la gioventù al servizio militare, e di promuovere e conservare la pratica nelle armi in tutti coloro che fanno parte dell'esercito permanente e delle milizie. »

Che da tali parole non sia lecito indurre che il tiro a segno deve dipendere anche amministrativamente dal Ministero della guerra, lo prova il fatto che la stessa legge del 1882, all'articolo 2, poneva il tiro a segno sotto la direzione del Ministero dell'interno per la parte amministrativa.

Non poteva adunque l'onorevole Ricotti citare quella mia relazione per giustificare il passaggio del tiro a segno alla dipendenza del Ministero della guerra. Non si può confondere la parte tecnica colla direzione amministrativa, nè la istruzione militare collo scopo eminentemente civile della istituzione. La legge del 1882 si ispirava a questa distinzione essenziale e quella legge, per quanto si riferisce allo scopo della istituzione, non è certo abrogata.

Questa considerazione si può anche riferire ad una risposta data dal presidente del Consiglio a coloro che chiedevano a lui la ragione del passaggio del tiro a segno al Ministero della guerra.

Egli disse, se non erro, che, trovandosi tra una legge ed un decreto, aveva dato la preferenza alla legge. Però egli non ebbe affatto presente la legge del 1882. È vero che la legge Nicotera aveva modificato la legge del 1882, ma non si doveva tacere che il decreto il quale riportava il tiro a segno alla dipendenza del Ministero dell'interno non faceva altro che richiamare in vigore la legge del 1882 che istituiva il tiro a segno.

*Voci.* C'è la legge del 1892!

**Fortis.** Va bene!... La legge del 1892 ha modificato quella del 1882. All'articolo 1° infatti si legge: « Il relativo servizio (del tiro a segno) dipende dal Ministero della guerra, così per la parte tecnica, che per la parte amministrativa. »

Siamo d'accordo!

Ma non è esatto il dire, che il Ministero si trovava tra una legge ed un decreto e che